

Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO in particolare l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle



infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 10, commi da 1 a 6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

VISTO il decreto 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;



VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

CONSIDERATO che l'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (Componente 1), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (Componente 2);

VISTA la scheda relativa al component M1C3 del PNRR approvato che prevede che la Componente 1 dell'Investimento 2.2, per un valore di 590 milioni di euro, è coordinata dal MIC che assegna le risorse agli enti territoriali sulla base di criteri da definire congiuntamente e che gli stessi enti, tramite bando pubblico, selezionano le domande di contributo e sono responsabili dell'erogazione delle risorse e del monitoraggio dell'attuazione;

VISTE le Circolare n. 4/2022 MEF/RGS n. 6/2022 MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazione centrali titolari di interventi assicurano che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

RITENUTO di assegnare le risorse sulla base delle quote di riparto previste dall'Accordo di Partenariato riparametrate, tenuto conto dell'articolazione del PNRR nei due macro-aggregati del Mezzogiorno e del Centro nord;

TENUTO CONTO che il target M1C3-17 prevede quale obiettivo un numero complessivo di 3933 interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;



CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria del tavolo tecnico di confronto settoriale tra il Ministero della cultura con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (seduta del 23/02/2022) coordinato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai sensi dell'art. 33 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

DECRETA

Art. 1 (Riparto delle risorse e numero minimo interventi)

- 1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1 Componente 3 (M1C3) e,, in particolare per l'attuazione dell'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", sono assegnate, secondo quanto riportato nelle tabella seguente, risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per un valore di 590 milioni di euro, destinate al finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale.
- 2. Tenuto conto dell'obiettivo complessivo e delle risorse assegnate, la tabella riporta altresì il numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare.

| REGIONI | QUOTE RIPARTO PNRR | RISORSE ASSEGNATE | N.MINIMO INTERVENTI FINANZIABILI |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Abruzzo | | 6.454.237,55 | 43 |
| Basilicata | | 10.208.684,36 | 68 |
| Calabria | | 32.951.612,73 | 220 |
| Campania | 48% | 72.414.155,23 | 483 |
| Molise | | 4.179.740,77 | 28 |
| Puglia | | 56.263.724,77 | 375 |
| Sardegna | | 24.145.121,99 | 161 |
| Sicilia | | 76.582.722,60 | 511 |
| Totale Mezzogiorno | 283.200.000,00 | 283.200.000,00 | 1.889 |
| Emilia Romagna | | 28.765.741,18 | 192 |
| Friuli Venezia Giulia | | 10.372.444,72 | 69 |
| Lazio | | 48.024.154,14 | 320 |
| Liguria | | 15.272.009,68 | 102 |
| Lombardia | 52% | 49.253.212,76 | 328 |
| Marche | | 15.478.909,06 | 103 |
| PA Bolzano | | 5.568.927,33 | 37 |
| PA Trento | | 4.783.914,16 | 32 |
| Piemonte | | 39.494.512,07 | 263 |



| Totale Centro Nord Totale Italia | 306.800.000,00 590.000.000,00 | 306.800.000,00 590.000.000,00 | 3.933 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Veneto | 207 000 000 00 | 43.446.623,08 | 290 |
| Valle d'Aosta | | 2.444.149,47 | 16 |
| Umbria | | 11.421.814,77 | 76 |
| Toscana | | 32.473.587,58 | 216 |

Art. 2 (Obblighi dei soggetti attuatori)

- 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, si impegnano:
 - a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il raggiungimento di *milestone* e *target* associati;
 - ad adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione;
 - a rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato;
 - a prevedere nelle procedure di aggiudicazione il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
 - a rispettare la coerenza con le strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e al superamento dei divari territoriali e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021;
 - ad inserire nelle procedure di aggiudicazione criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;



- ad adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021;
- a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dal Ministero della cultura e a implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema unico per il PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della cultura sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 3 (Modalità di attuazione dell'Investimento)

- 1. L'intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggistici e delle tipologie dell'architettura rurale.
- 2. Le Regioni in qualità di soggetti attuatori provvedono ad attivare le procedure di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di attuazione dell'intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR.
- 3. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'istruttoria delle domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022.



Art 4

(Modalità di erogazione delle risorse)

- 1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da parte delle Regioni e delle Province Autonome, inoltrata al Ministero della cultura, secondo quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- 2. Le Regioni e le Province autonome, prima di procedere ad emettere le richieste di pagamento, provvedono alle verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui sopra, nonché degli atti relativi all'intervento finanziato. A tal fine il Direttore dell'Unità per l'attuazine del PNRR del Ministero, con proprio provvedimento, individua i contenuti e le modalità delle verifiche.
- 3. Resta in ogni caso ferma la facoltà da parte del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, di effettuare verifiche di competenza, anche a campione o attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori e/o presso i soggetti beneficiari che dovranno consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Art. 5

(*Utilizzo delle economie*)

1. Fermo restando l'obbligo di conseguimento di *milestone* e *target* associati all'intervento, della normativa in tema di aiuti di Stato e nel rispetto delle quote di riparto regionale di cui al precedente articolo 1 (48% alle regioni del Mezzogiorno), eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR.

Art. 6

(Monitoraggio e rendicontazione)

- 1. Le Regioni e le Province Autonome effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed assicurano la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M1C3-Investimento 2.2 "*Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale*" valorizzando l'indicatore fisico associato al valore *target* previsto.
- 2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 18 marzo 2022

IL MINISTRO